



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE**

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART.
73 D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA –
SEZIONE DI LECCE**

Decr. Pres. n. 14/2022

IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio precedente decreto n. 9/2022 si indicava una procedura per l'individuazione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il T.A.R. Lecce, di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013;

Preso atto che tale procedura andava deserta non essendo pervenute, nei termini previsti, domande di partecipazione;

Ritenuto opportuno indire una analoga procedura assicurando una maggiore pubblicità del bando anche attraverso la sua trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto, nonché alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento;

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;

Visto il bando tipo adottato per la selezione dei tirocinanti ex art. 73, del d.l. n. 69/2013, e il relativo accordo tipo fra ufficio giudiziario e tirocinante, allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 (come inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo presso gli organi della Giustizia amministrativa;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia

Amministrativa, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021;

Viste le Linee Guida adottate dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto dell'8 febbraio 2022;

Ritenuto di dover indire una procedura per la selezione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso la Sezione Staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013;

D E C R E T A

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il T.A.R Lecce, di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, decorrenti dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali, indicativamente prevista per il mese di giugno 2022.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Qualora non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti innanzi indicati, a mente del comma 2, art. 73 d.l. 69/2013, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti appena menzionati, si attribuisce poi preferenza ai corsi di formazione eventualmente svolti in materie giuridiche successivi alla laurea.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima in sede che verrà definita in fase di assegnazione degli ammessi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, dall'art. 28 del

decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022.

In particolare i tirocinanti:

a) contribuiscono allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, eseguono ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procedono, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispongono, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispongono, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assistono alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli, presenziano alle discussioni delle domande cautelari. Non potranno ad ogni modo avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi (che dovrà essere subito segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio;

f) partecipano a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non possono assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) possono essere ammessi ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa;

i) possono essere ammessi ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa o a quelli organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché a quelli specificamente dedicati agli ammessi al tirocinio organizzati dal Consiglio di Stato, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa;

l) al termine del tirocinio redigono una sintetica relazione nella quale descrivono le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione hanno contribuito e la sottopongono al magistrato affidatario.

Al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo

3. I tirocinanti saranno, altresì, assegnati all'Ufficio del Processo, istituito presso il T.A.R. Lecce, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa e parteciperanno alle relative attività secondo modalità stabilite dal Presidente del T.A.R. Lecce;

4. Durante e per tutta la durata dello stage, i tirocinanti non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

6. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

c) non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario e, quanto a questi ultimi, non può, in ogni caso, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interesse per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e di ogni altra normativa vigente in materia, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali; l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

7. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
 - a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e ss.mm.ii. (comma 11-bis);
 - b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
 - c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
 - d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
 - e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione devono essere redatte, a pena di inammissibilità, secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le domande - debitamente sottoscritte e con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato - dovranno pervenire alla Segreteria del presente Ufficio Giudiziario, via F. Rubichi, 23/a – 73100 Lecce tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato o agenzia di recapito ovvero posta elettronica certificata a mezzo pec al seguente indirizzo: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it, **entro e non oltre le ore 13.00 dell'8.07.2022**, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
2. Nell'ipotesi di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato o agenzia di recapito, la domanda stessa, unitamente alla documentazione allegata e alla copia del documento d'identità, dovranno essere inserite in apposito plico, recante all'esterno, oltre all'indicazione del destinatario di cui comma 1, la seguente dicitura: **“Domanda tirocinio di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013”**.
3. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di presentazione.
4. Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui al precedente comma 1, faranno fede la data e l'orario di ricezione apposta sul plico dal personale addetto ovvero, nell'ipotesi in cui la domanda stessa venga trasmessa tramite PEC, la data e l'orario della sua ricezione da parte del Tribunale, come indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere

ammessi allo stage, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

6. Decorso il termine di presentazione delle domande, l'elenco degli ammessi è pubblicato mediante inserimento nel sito Internet della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), secondo le modalità di cui al successivo art.7. La detta pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione personale.

7. Gli ammessi allo stage saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che detto inizio è subordinato all'intervenuta stipula, a quella data, dell'Accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016, disponibile presso la Segreteria del Tribunale, previo appuntamento da concordare, oltreché delle due distinte polizze di cui all'art. 3, comma 11, del presente Bando.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del Tribunale Amministrativo e dal dirigente del presente Ufficio Giudiziario. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa nella sede dell'Ufficio giudiziario nonché pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

3. Gli ammessi che non si presentano nei termini stabiliti sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

Articolo 7

Pubblicità del bando

1. Il presente bando, unitamente al modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale è pubblicato sul sito Internet della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".

2. Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al personale della segreteria generale tramite il seguente numero telefonico: 0832/276530.

Articolo 8

Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del citato Regolamento, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"); il designato al trattamento dei dati è il Segretario Generale del T.A.R. per la Puglia – Sezione di Lecce. Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "RPD"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del Regolamento, è raggiungibile alla casella di posta elettronica Pec: rpdpd@ga-cert.it; E-mail: rpdpd@giustizia-amministrativa.it.

3. I dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione

o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/ personale addetti/ o tenuti/ o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/ o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

5. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

6. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

7. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

8. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

9. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e a ogni altra normativa vigente in materia.

10. I dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e che verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa.

Lecce, 7 giugno 2022.

Il Presidente
Cons. Antonio Pasca